		Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico.							
	Descrizione dell'intervento	**Fino al 25 giugno 2012**	**Dal 26 giugno 2012 al 5 giugno 2013**	**Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013**	**Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015**	**Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**	**Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017**	**Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**	**Dal 1 gennaio 2019**
Recupero del patrimonio edilizio (36-50-70-75-80-85%), mobili ed elettrodomestici (50%)	- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze” (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali di "edificio residenziale"). - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Prevenzione di atti illeciti di terzi. - Cablatura di edifici. - Contenimento dell'inquinamento acustico. - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche (2). - Bonifica dall'amianto. - Riduzione degli infortuni domestici. - Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir). - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).	Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro						Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro
	Spese pagate con "strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni" (anche sulle parti comuni esterne" dei condomini) ("comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi") per: a) la "«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili".	Nessuna detrazione						Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per "unità immobiliare ad uso abitativo"	Stop alla detrazione
	Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro).	Nessuna detrazione		Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (1)	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 5.000 euro), solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 (1)		Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli "interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016" (e prima del pagamento dei mobili) e pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 (1)	Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli "interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017" (e prima del pagamento dei mobili) e pagati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 (1)	Stop alla detrazione
	Mobili per l'arredo della "unità immobiliare da adibire ad abitazione principale" (entro la fine del 2016, per gli acquisti effettuati nel 2015, ovvero entro il 31 ottobre 2017, per gli acquisti effettuati nel 2016) e acquistata (nel 2015 o nel 2016) da "giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni" (articolo 1, comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).	Detrazione precedente, rispettando le relative condizioni e i relativi limiti				Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 16.000 euro per "singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze" (detrazione massima di 8.000 euro)	Stop alla detrazione		

(1) Sono rilevanti solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell’agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014 riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell’8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, Guida sul Bonus Casa 2017 del 15 febbraio 2017).

(2) Dal 2017 al 2021, la detrazione “speciale” Irpef e Ires sugli interventi antisismici di “edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)” è stata ridotta dal 65% al 50%, è stata estesa anche agli “edifici ubicati nella zona sismica 3”. E' stato aumento il limite massimo di spesa per singolo intervento da 96.000 euro complessivi per ciascuna “unità immobiliare” a 96.000 euro “per unità immobiliare per ciascun anno” (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La ripartizione temporale del bonus, poi, è stata ridotta da 10 anni a 5 anni.
Per la detrazione “speciale” del 50% per le zone sismiche 1, 2 e 3, poi, se dagli interventi deriverà “una riduzione del rischio sismico” di una o di due classi di rischio (le cui linee guida per la classificazione saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2017), la percentuale della detrazione è stata aumentata, dal 2017 al 2021, rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi dell’articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Se le misure antisismiche, indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno 2017 (data della legge di conversione del DL 50/2017) e fino al 31 dicembre 2021 (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento”), “all'acquirente delle unità immobiliari” spetterà, ripartita in 5 anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85% se la riduzione sarà di due classi (calcolati sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”), a patto che questa alienazione avvenga “entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti.